

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1974

Presidenza del Vice Presidente ALESSANDRINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rimessione all'Assemblea:

« Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio » (664);

« Divieto dei concorsi e delle operazioni a premio » (1290) (D'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 455, 460, 462 e passim
BERLANDA	463
BIAGGI	456
BOSCO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	461, 462, 463
CATELLANI, relatore alla Commissione	456, 462
FUSI	461, 462, 463
VENANZETTI	462

Seguito della discussione e rinvio:

« Istituzione di un ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato » (766) (D'iniziativa dei senatori Togni ed altri):

PRESIDENTE	463, 465, 466 e passim
BERLANDA	468, 469
BOSCO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	467, 469
CATELLANI	465, 466

FARABEGOLI	Pag. 465, 466, 468
FORMA	466
MANCINI	465
ROBBA	466
TIBERI, relatore alla Commissione	464, 466

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

FUSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Rimessione all'Assemblea dei disegni di legge:

« Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio » (664);

« Divieto dei concorsi e delle operazioni a premio » (1290), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Trattamento tributa-

10^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

rio di concorsi ed operazioni a premio»; e « Divieto dei concorsi e delle operazioni a premio », d'iniziativa dei senatori Cipellini, Ariosto, Zugno, Buzio, Assirelli, De Luca, Carollo, Catellani, Baldini, Berlanda, Alesandrini, La Rosa, Limoni, Tiberi, Falcucci Franca, Della Porta, De Carolis, Follieri, De Giuseppe, Minnocci e Fossa.

La 5^a Commissione ha espresso parere ostativo all'approvazione del disegno di legge n. 1290. Poichè l'esame dei due provvedimenti è congiunto, la discussione su tutti e due potrebbe eventualmente, a mio avviso, proseguire solo in sede referente.

CATELLANI, *relatore alla Commissione*. Do lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1290:

« La Commissione bilancio e programmazione comunica di non potere, allo stato dei fatti, esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge, in quanto da esso deriva una minore entrata per il bilancio dello Stato attraverso la scomparsa dei tributi gravanti attualmente sulle operazioni e vendite a premio. Peraltro, la Commissione ritiene che l'orientamento del quale il disegno di legge è espressione, quello cioè di ridurre la diffusione e la incidenza delle vendite e delle operazioni a premio, sia da assecondare nell'interesse dei consumatori ».

Pertanto, anche se la Commissione bilancio si è dichiarata favorevole alle finalità cui il disegno di legge si ispira, anche a mio parere non è possibile proseguire la discussione in sede deliberante del provvedimento di cui sopra, ai sensi del quarto comma dell'articolo 40 del Regolamento.

Ricordo che nella precedente seduta, dopo la relazione, alcuni onorevoli colleghi, tra i quali il senatore Berlanda, sottolinearono la opportunità di un momento di riflessione (anche in ordine ad analoga richiesta avanzata dal sottosegretario Macchiavelli). Abbiamo infatti al nostro esame due provvedimenti, uno d'iniziativa governativa che si prefigge di istituire un nuovo trattamento

tributario per i concorsi e le operazioni a premio (e quindi, di operare una selezione attraverso lo strumento fiscale), mentre l'altro, d'iniziativa parlamentare, si propone di abolire detti concorsi e operazioni.

Occorrerebbe ora, a mio avviso, risolvere il problema di fondo, dopo aver valutato attentamente le due soluzioni. Se la Commissione si pronunciasse per l'abolizione dei concorsi a premio dovremmo a mio avviso proseguire l'esame di entrambi i provvedimenti in sede referente; se, invece, la Commissione ritenesse di dover continuare l'esame del disegno di legge n. 664 in sede deliberante, decidendo solo di modificare il trattamento tributario di tali concorsi, dovrei allora svolgere su di esso una relazione più ampia, avendola nella precedente seduta soltanto adombrata.

B I A G G I. Prendo la parola per cercare di contribuire a trovare una visione unitaria sui due provvedimenti in esame che, come è stato appena fatto rilevare, appaiono in contrapposizione. Potremmo così superare un'*impasse* che, forse, fa sorgere più attese e aspettative di quanto meriti.

Il senatore Catellani ha fatto bene, nella sua pregevole relazione, a soffermarsi anzitutto sul problema della pubblicità, perchè, anche se sono difficili da catalogarsi, come fatto pratico le vendite a premio rientrano in questo campo. Tanto più che la pubblicità rappresenta un'esigenza fondamentale in una società consumistica: si può infatti dire che non avremmo questo tipo di vita se non vi fosse la pubblicità che spinge ad incrementare i consumi.

Peraltro, quando vado a esaminare le varie forme, a me sembra difficile poter distinguere tra pubblicità valida e pubblicità un po' meno valida. È per tale motivo che non mi sentirei di accettare in maniera completa quanto il relatore, mi voglia scusare, afferma a proposito delle tecniche pubblicitarie, ossia che non sarebbero esse, per quanto sofisticate, ad essere riprovevoli, bensì le promesse di soddisfazione di bisogni e di appagamento di desideri che sono menzognere. Il senatore Catellani, cioè, contesta non tan-

10ª COMMISSIONE

31º RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

to la formula, quanto il fatto che con questi metodi si propongono prodotti che molte volte non possiedono le qualità decantate.

Accetto invece pienamente l'affermazione del relatore che la pubblicità dovrebbe servire per informare ed educare il consumatore. Tuttavia mi sembra difficile impedire alle aziende di attuare, oltre ad un'azione di informazione, anche un'azione di promozione dei loro prodotti, utilizzando le tecniche predisposte dagli esperti del settore, per incitare ai consumi, usando cioè metodi capaci di influenzare la sfera emotiva del consumatore, così venendo forse a turbare quella che dovrebbe giustamente essere la « trasparenza del mercato », ossia la possibilità di un pieno sviluppo della concorrenza e la possibilità di affermazione dei prodotti e delle aziende migliori.

Da qui sorge il problema — che giustamente il relatore ha posto in evidenza — di individuare chi dovrebbe svolgere la funzione pubblicitaria, o almeno di stabilire se non sia il caso di risolvere anche in Italia il problema del controllo della pubblicità ed eventualmente di contenerla entro certi limiti, perchè l'elemento pubblicitario rappresenta una delle componenti del costo del prodotto finito. Giustamente pertanto il relatore aveva chiesto di dare priorità all'esame del disegno di legge governativo mirante a sviluppare, sovvenzionandolo, un organismo nazionale in difesa dei consumatori, provvedimento recentemente da noi discusso e poi accantonato per una valutazione più approfondita delle implicazioni che ne deriverebbero. Si tratta, comunque, del riconoscimento della necessità di andare ad affrontare un problema che sta a monte anche di quello delle vendite a premio. Ed io ritengo sia molto opportuno cominciare con lo stabilire quale debba essere l'ente incaricato di svolgere una tale funzione, capace, garantendo la massima serietà, rappresentatività e operatività, di informare i consumatori sui nuovi ritrovati della scienza e della tecnica e sulle effettive qualità dei prodotti immessi sul mercato.

Ritengo, perciò, che si debba riprendere quanto prima in esame quel provvedimento,

anche per stimolare — come è stato già detto — qualche altro ente a prendere in considerazione il problema. Si è parlato, per esempio, dei sindacati. Comunque, il problema potrebbe diventare uno degli argomenti base in un momento in cui tutti siamo animati dalla preoccupazione di impedire un ulteriore aumento dei prezzi, o per lo meno di cercare che la loro lievitazione si mantenga entro limiti per quanto possibile ristretti. Potrebbe quindi darsi che una ripresa in esame, da parte nostra, del problema finisca per costringere altri enti ad occuparsene, offrendoci una collaborazione molto più ampia di quanto oggi sia possibile pensare, nell'interesse generale del Paese.

Ove non fosse possibile costituire o riconoscere la costituzione di un ente nazionale in grado di svolgere la funzione cui ho prima accennato, sarebbe necessario trovare, da parte del Governo, il modo di disciplinare e di controllare la funzione della pubblicità, così come è stato fatto nei Paesi anglosassoni.

Ed è veramente utile, anche da un punto di vista sociale, contenere il volume della pubblicità sul nostro mercato, perchè non dobbiamo mai dimenticare che qualsiasi tipo di pubblicità comporta una spesa che se anche minima va comunque ad incidere sul prezzo del prodotto, tende a creare condizioni di monopolio quasi, a costituire situazioni di privilegio e quindi a impedire quella trasparenza di mercato della cui necessità, ritengo, siamo tutti convinti.

Quando si passa ad esaminare le vendite a premio, si rileva che il relatore sostiene che la maggior parte dei modi con cui queste si configurano non possono essere annoverati tra le comuni e normali forme di pubblicità. Aggiunge il senatore Catellani che le vendite a premio servono a confondere il consumatore, a turbare la concorrenza, sia tra le aziende che producono le merci in vendita, sia tra quelle che producono i beni oggetto di premio, e incidono negativamente sul processo produttivo perchè scoraggiano la ricerca e non si basano sull'incremento della produttività come formula prima per l'espansione del loro mercato. Del tutto riprovevoli

10ª COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

considera poi le vendite collegate con i giochi di sorte. Su questo posso essere completamente d'accordo, perchè nelle vendite collegate con i giochi di sorte entrano in questione fenomeni aleatori che non hanno niente a che vedere col mercato. Così come anch'io considero valide le forme di vendita a premio previste dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge in esame.

Non ritengo di dovermi soffermare, in questo momento, sulla qualifica da attribuire alle vendite a premio, cioè se considerarle o no fenomeni di pubblicità. Piuttosto, mi limiterei ad una valutazione pratica, che parta dalla considerazione che simili forme di vendita sono da tempo in atto, che si sono manifestate un po' dovunque, che spesso c'è un contrasto, una rivalità tra vendite a premio e quelle secondo i canoni dell'ordinaria pubblicità, mentre altre volte le due forme si integrano. L'altra sera, per esempio, ho visto in « Carosello » la Nestlé fare la pubblicità del suo prodotto, ricordando che c'era in palio un premio. Si tratta di una forma di pubblicità che si integra con altra, per esigenze del sistema in cui viviamo, cioè della necessità di cercare di accaparrarsi una porzione più larga del mercato.

Le vendite a premio presentano caratteristiche particolari quando vengono considerate in se stesse ed io cercherò qui di ricordarle perchè possano rappresentare motivo di valutazione da parte di tutti. Anzitutto sono forme che necessitano di un'autorizzazione e, quindi, sono soggette a un controllo preventivo da parte dell'autorità governativa. Ciò si verifica in misura minore per le altre forme di pubblicità. Difatti dobbiamo tener presente che le vendite a premio rappresentano l'unica forma pubblicitaria soggetta a una ben precisa legislazione, il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge del 18 febbraio 1963 e integrato da una serie di disposizioni e circolari ministeriali miranti a rendere sempre valida l'opera di controllo. Si tratta anche dell'unica forma di pubblicità soggetta a limiti ben precisi di spesa, in quanto è previsto che non vi possa essere destinato più del 10 per cento del valore del prodotto venduto. Vi è

quindi in questi casi una limitazione nel volume della spesa che il fattore pubblicitario comporta. Va altresì aggiunto che le vendite a premio sono soggette ad un trattamento fiscale più pesante di qualsiasi altra forma di pubblicità.

Potremo dire, volendo ragionare in termini forse più teorici che pratici, che se non altro le vendite a premio servono a determinare il *plafond* di spesa entro il quale può operare anche la pubblicità generica, se è vero che, sul mercato, prodotti dello stesso tipo hanno tutti, più o meno, lo stesso prezzo. Per cui il contenimento del 10 per cento previsto per le vendite a premio diventa anche il limite della spesa pubblicitaria in altri campi, fatta, cioè, con altri metodi per i quali non esistono controlli preventivi da parte del Governo. Altre volte il sistema viene usato — questo è molto importante — anche per lanciare contemporaneamente diversi prodotti, che possono essere fabbricati dalla stessa azienda o da più aziende che, entro certi limiti, si consociano per sviluppare una campagna di pubblicità affinché i loro prodotti possano procedere, diciamo così, congiuntamente. Ciò è molto importante quando si tratta di aziende di media portata, in quanto la spesa della pubblicità viene a ridursi e si riduce, ovviamente, l'incidenza della pubblicità sul costo dei prodotti.

Dobbiamo anche tener presente che, contrariamente a qualsiasi altra forma di pubblicità, in questo caso non tutta — lo dice anche il relatore — ma almeno una parte della spesa viene recuperata dal consumatore. Il premio che viene corrisposto ha un valore relativo; giustamente si potrà obiettare che si tratta di un prodotto che non si sarebbe acquistato, di un giocattolo — poniamo — di cui l'acquirente non aveva necessità; però, la realtà è che qualcosa di più va a chi acquista il prodotto base, a differenza di quanto, invece, si verifica per le forme pubblicitarie che si avvalgono della televisione, la radio o la stampa.

Non risulta, poi, e questo mi sembra un dato pacifico, che la qualità delle merci vendute col sistema dei premi sia inferiore a quella dei prodotti portati sul mercato con

altre forme di reclamizzazione. La qual cosa dovrebbe tranquillizzare non soltanto dal punto di vista merceologico, ma anche sull'influenza che tali forme di vendita possono esercitare sul piano della ricerca e del progresso tecnologico e produttivo per via dell'eliminazione della concorrenza.

Inoltre — e questo è un fatto che potrebbe aver avuto maggior peso per il passato di quello che potrebbe averne in avvenire — rientrano in un sistema positivo, in quanto finiscono per incrementare la produzione e il consumo di alcuni beni che, diversamente, registrebbero tassi di sviluppo di gran lunga inferiori.

Si è affermato che, all'estero, il sistema delle vendite a premio è meno esasperato che in Italia. Non dobbiamo però dimenticare che, all'estero, alcuni sistemi di vendita al minuto, come i *markets* e i *supermarkets*, sono molto più sviluppati. Stiamo constatando anche da noi ora che i *markets* e i *supermarkets*, sia in forma capitalistica sia in forma cooperativa, stanno prendendo sempre più piede, che queste forme commerciali incidono anche sulle vendite a premio perchè, in ultima analisi, ne annullano totalmente certi tipi, mantenendone, di contro, in vita altri che lo stesso relatore considera validi, come quello di inviare per posta a casa buoni-sconto spendibili in qualsiasi negozio.

Il disegno di legge n. 1290 al nostro esame prevede, giustamente, che la regolamentazione delle vendite a premio dovrebbe entrare in vigore solamente dopo 18 mesi dalla pubblicazione delle sue norme sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e che dovrebbero rimanere in vigore fino alla loro scadenza, le autorizzazioni già concesse. Però anche se vi è questo lasso di tempo a disposizione, il provvedimento determinerebbe conseguenze indubbiamente fin dalla sua approvazione, perchè ritengo che difficilmente gli operatori assumerebbero altre iniziative in questo campo, sapendo che il tempo di azione è limitato, e si orienterebbero inevitabilmente verso altre forme pubblicitarie.

Che cosa si verificherebbe allora? Che le aziende le quali attualmente si servono di altri sistemi pubblicitari difficilmente lascereb-

bero spazio a quelle che si immettessero come nuove nel loro campo d'azione. Sappiamo, per esempio, che tutti vogliamo che i tempi riservati alla pubblicità radiotelevisiva siano ridotti, argomento che formerà oggetto della riforma della RAI-TV. Potrebbe allora avvenire che queste aziende, oramai di portata più consistente, che entro certi limiti hanno già monopolizzato le forme di pubblicità tradizionali, potrebbero arrecare danni a quelle che, avendo finora fatto uso delle vendite a premio, dovessero essere costrette a orientarsi sulla pubblicità tradizionale per cercare di mantenere se non di incrementare la loro clientela.

E non va dimenticato che chi ha maggior spazio sulla stampa e tempo alla radio e alla televisione sono i grandi gruppi internazionali che vendono sul nostro mercato; e quindi tale provvedimento potrebbe andare a danno delle nostre aziende, anche di quelle che hanno una certa importanza.

Un altro punto interessante è che, a mio avviso, l'abolizione dei concorsi e delle operazioni a premio non porterebbe a una diminuzione di prezzi, anche perchè le aziende cercherebbero di spendere la stessa cifra in altre forme di pubblicità. Ne abbiamo avuto la prova, quando affrontammo il problema dell'imposta di consumo sul vino, che, si sosteneva da parte di alcuni, avrebbe provocato una riduzione del prezzo. Con l'abolizione del dazio, invece, il prezzo del vino non è diminuito nè i produttori ne hanno tratto beneficio: il vantaggio è andato tutto agli intermediari, al settore commerciale.

Ritengo che, invece, se volessimo ottenere effetti positivi sull'andamento dei prezzi, dovremmo affrontare il problema generale della pubblicità, intervenendo perchè essa sia mantenuta, in tutti i campi, entro certi limiti. Se la pubblicità fosse diminuita di una determinata aliquota, quest'ultima potrebbe essere considerata come elemento di riduzione del prezzo di vendita dei relativi prodotti.

Si sostiene inoltre che l'abolizione del sistema dei concorsi e delle operazioni a premio potrebbe incidere negativamente sui livelli occupazionali, sia delle aziende che si

avvalgono di questi sistemi per mantenere il volume di vendite, e magari incrementarlo (anche se il calo di produzione di certe aziende, in questo caso, sarebbe compensato dall'accresciuta produzione di altre, ma si avrebbe comunque una turbativa nell'occupazione almeno dal punto di vista territoriale), sia delle aziende che producono gli oggetti dati in premio.

Riterrei quindi preferibile, se si vuole giungere ad una riduzione dei costi, il che è veramente fondamentale nell'attuale congiuntura, rinviare di qualche tempo l'esame dei provvedimenti, impegnandoci invece nel riesame di tutto il problema pubblicitario.

Va ricordato a questo punto che il disegno di legge n. 664 è uguale a quello che venne presentato il 30 settembre 1968 dal Governo di centro-sinistra dell'epoca e che portava la firma del Ministro delle finanze, Ferrari-Agradi; esso fu approvato all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati il 19 gennaio 1969, ma poi non concluse l'iter legislativo per la conclusione anticipata della legislatura. Questo provvedimento è stato quindi presentato dal Governo in un momento congiunturale completamente diverso da quello attuale e oggi, pertanto, non può non essere visto con occhi diversi. In sostanza noi ci troviamo di fronte a due disegni di legge di natura discordante: uno di iniziativa parlamentare che mira ad abolire il sistema dei concorsi e delle operazioni a premio — mantenendo solo qualche forma marginale di esse — mentre l'altro, di iniziativa governativa convalida il sistema cercando di ricavarne maggiori vantaggi finanziari, senza tener conto, però, che ciò potrebbe portare ad un aumento dei prezzi dei relativi prodotti. Ci troviamo cioè di fronte ad un provvedimento che, entro certi limiti, non è affatto detto che porti ad una riduzione dei prezzi e ad un altro, quello di iniziativa governativa, per il quale abbiamo il parere favorevole della Commissione bilancio, che potrebbe diventare motivo per una ulteriore lievitazione dei costi. Se i due disegni di legge fossero stati da noi esaminati sei mesi fa, il nostro stato d'animo sarebbe stato diverso, ma oggi, dovendo constatare che

sia l'uno che l'altro potrebbero costituire elementi di turbativa del mercato, ritengo che convenga rinviare l'esame, concentrando invece la nostra attenzione su tutto il fenomeno pubblicitario, riprendendo in considerazione il provvedimento temporaneamente accantonato a cui accennavo, per vedere se attraverso questa via si possa veramente incidere sull'andamento dei prezzi. Si tratterebbe, forse, di una riduzione limitata, ma almeno ciò potrebbe dare la sensazione che si sta cercando di contribuire anche in questo modo a contenere l'aumento del costo della vita. Non dimentichiamo infine che, come viene sostenuto da più parti, si potrebbe giungere a varianti sostanziali, su scala mondiale, del sistema di vita consumistico, con più ristrette gamme di produzioni, e ciò porterebbe a rendere meno interessante lo stesso fenomeno pubblicitario.

Ci troviamo quindi davanti a fenomeni che almeno personalmente non mi sento di poter valutare nella loro portata definitiva e totale, ma che indubbiamente hanno un certo peso. Ragione per cui domando, non certo per accantonare il problema, se non convenga concentrare il nostro esame sul disegno di legge che ha per oggetto l'intero problema della pubblicità, anziché su quello che tratta solamente una parte dei fenomeni collegati a un sistema di vendita che, più o meno, risponde alle esigenze del mercato.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Biaggi per il suo pregevole intervento. Ricordo, tuttavia, che noi dovevamo e dobbiamo risolvere anzitutto un problema procedurale: stabilire, cioè, se il relatore debba proseguire la sua esposizione, trattando più dettagliatamente il disegno di legge numero 664, come si era riservato di fare lo stesso senatore Catellani, considerato che il parere contrario della 5^a Commissione impedisce di procedere alla discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1290. Dovevamo e dobbiamo anche stabilire, in base a una proposta da me fatta, se proseguire nella discussione congiunta dei due disegni di legge, nel quale caso entrambi dovrebbero passare alla sede referente, sempre in conseguenza del parere espresso dalla 5^a Com-

missione, sia pure relativamente ad uno solo di essi. Personalmente, ritengo anch'io inopportuno, in questo momento, proseguire nella discussione dei due disegni di legge, mentre reputo invece consigliabile porre mano all'elaborazione di un provvedimento di carattere generale, capace di regolamentare l'intera materia della pubblicità, nel quale disciplinare anche le operazioni a premio.

F U S I . La sua precisazione, onorevole Presidente, mi ha tolto molti argomenti, per cui vorrei rilevare che, in pratica, abbiamo cominciato a discutere provvedimenti per i quali non avevamo ancora stabilito la procedura da adottare. Il relatore, senatore Catellani, infatti, ha proposto di stabilire se si debba discutere il disegno di legge d'iniziativa governativa o quello d'iniziativa parlamentare, decisione alla quale non siamo ancora arrivati. Nel corso della precedente seduta, la Commissione incaricò il senatore Catellani di trattare congiuntamente i due provvedimenti, senonchè il sottosegretario Macchiavelli se ne uscì con una proposta assai strana e contraddittoria, perchè, pur in presenza di una relazione già svolta sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare, chiese esplicitamente che il relatore ne svolgesse una anche su quello d'iniziativa governativa.

Stamane poi ci siamo trovati di fronte a un parere della Commissione bilancio nel quale la Commissione comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge n. 1290, dato che da esso deriverebbe una minore entrata per il bilancio dello Stato: nello stesso parere si esprime l'auspicio che l'orientamento del quale il disegno di legge è espressione sia da assecondare nell'interesse dei consumatori. In sostanza, nello stesso parere si impedisce l'ulteriore corso del provvedimento, pur auspicandone l'approvazione: il solito modo di dare ragione a tutti senza arrivare a una conclusione.

A questo punto occorre parlarci molto chiaramente e dirci altrettanto chiaramente

che cosa si vuol fare e cioè se questo disegno di legge si vuole effettivamente approvare oppure se vi è la volontà di insabbiarlo. Abbiamo, dunque, un disegno di legge d'iniziativa governativa che, come il senatore Biaggi ha ricordato, riproduce un orientamento che risale addirittura al 1968. Ma siamo anche di fronte a un disegno di legge di iniziativa parlamentare, presentato il 12 ottobre scorso dai parlamentari dell'attuale maggioranza. Si tratta, come bene è spiegato nella relazione che lo accompagna, di un provvedimento presentato sulla base di una precisa valutazione politica, per cui tornare oggi a discutere questo disegno di legge significa, secondo me, contraddire la volontà che l'attuale maggioranza governativa ha manifestato con la presentazione del disegno di legge n. 1290 e con la decisione di portarlo all'esame della nostra Commissione in sede deliberante.

Fatta questa premessa, preciso che noi siamo favorevoli a proseguire la discussione sul disegno di legge n. 1290, sul quale il senatore Catellani ha già svolto la relazione, indipendentemente dalle considerazioni della Commissione bilancio. Se in base al Regolamento tale discussione non può proseguire in sede deliberante, facciamola in sede referente. Questo è il nostro parere, a nostro avviso corretto dal punto di vista regolamentare e procedurale e che corrisponde al nostro orientamento sul problema.

B O S C O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi sembra che il problema sia un po' più semplice di quanto non appaia. La Commissione industria, commercio e turismo del Senato si trova di fronte a un parere negativo della Commissione bilancio in ordine al disegno di legge n. 1290. Leggendo attentamente tale parere mi pare, se mi è consentito fare quest'osservazione, che la Commissione bilancio auspichi che la Commissione di merito valuti comunque il problema di ridurre l'incidenza delle vendite e delle operazioni a premio e ciò nell'interesse della tutela dei consumatori. Ora a me sembra che questo auspicio della Commissione bilancio possa

10ª COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

trovare soddisfazione anche attraverso il disegno di legge governativo, previsto proprio per ridurre la diffusione e l'incidenza delle vendite e per meglio regolamentare il particolare settore delle operazioni a premio, anche se non arriva alle conseguenze estreme della loro eliminazione, che, d'altra parte, creerebbero, a mio avviso, altri problemi.

A me pare, in sostanza, che si possa continuare a discutere in sede deliberante il disegno di legge governativo, mentre è evidente che, a norma di Regolamento, l'esame del provvedimento d'iniziativa parlamentare deve proseguire in sede referente. Tuttavia, ritengo che esista una soluzione capace di conciliare entrambe le esigenze, quella cioè di procedere alla costituzione di una Sottocommissione.

Se è possibile una soluzione di questo tipo, dopo avere ascoltato la relazione del senatore Catellani sul disegno di legge governativo, la Sottocommissione potrebbe provvedere all'elaborazione di un testo che cerchi di raggiungere l'obiettivo indicato dalla Commissione bilancio, riducendo l'incidenza dei concorsi e delle operazioni a premio, senza con ciò creare turbative a carico del bilancio dello Stato.

F U S I . I due disegni di legge sono tra loro nettamente contrastanti, in quanto uno regola diversamente dalla normativa in vigore la materia delle vendite a premio, che l'altro, invece, tende ad abolire. Sono due cose nettamente distinte. Se il Governo pretende che si debba discutere il disegno di legge d'iniziativa governativa, la maggioranza, espressione del Governo, ritiri il disegno di legge che essa stessa ha presentato. Ci dica, in sostanza, la maggioranza che cosa intende fare.

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegretario Bosco ha formulato una prima proposta che, a mio parere, non è attuabile. L'esame dei due disegni di legge per omogeneità di materia, dovrebbe essere svolto congiuntamente e logica vorrebbe che i provvedimenti fossero discussi insieme, anche se si dovesse riscontrare una contraddittorietà nel loro contenuto.

Potrebbe, invece, essere accolta la seconda proposta dell'onorevole Sottosegretario, quella relativa alla nomina di una Sottocommissione per cercare un avvicinamento accettabile tra i due provvedimenti, con riferimento anche al voto espresso dalla Commissione bilancio.

B O S C O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dopo il parere espresso dalla Commissione bilancio, è chiaro che il disegno di legge numero 1290 non può che essere esaminato in sede referente.

P R E S I D E N T E . Esatto. Occorre però stabilire se cercare, attraverso la nomina di una Sottocommissione, una conciliazione tra i due testi, o se sospendere la discussione in sede deliberante dei due disegni di legge, per iscriverli all'ordine del giorno di una prossima seduta in sede referente.

C A T E L L A N I , *relatore alla Commissione*. Mi rimetto a quanto la Commissione delibererà in ossequio alle norme regolamentari. Ma per quanto riguarda l'eventuale nomina di una Sottocommissione, non posso non rilevare il fatto che i due provvedimenti appaiono inconciliabili. La sostanza è che un disegno di legge tende a regolamentare diversamente sotto il profilo tributario le vendite a premio, l'altro tende a stabilirne l'abolizione. Come si fa a conciliare le due proposte?

V E N A N Z E T T I . Mi dichiaro favorevole al disegno di legge n. 1290, e quindi insisto perchè esso venga esaminato ed approvato, eventualmente in un nuovo testo che abbia il consenso del Ministero delle finanze e conseguentemente il parere favorevole della Commissione bilancio.

Esistono, a mio giudizio, alcune possibilità da valutare. Personalmente avanzerei una proposta: costituire una Sottocommissione che esamini il disegno di legge n. 1290 e, prendendo contatti con la Commissione bilancio e con il Ministero delle finanze, stabilisca se esiste la possibilità di reperire, è un termine improprio, la copertura necessa-

10^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

ria. Ho detto termine improprio in quanto, in realtà, si tratta di minori entrate. Occorre, allora, conoscere innanzitutto l'esatta misura di tali minori entrate — e questo lo può dire soltanto il Ministero delle finanze — e, quindi, se esiste la possibilità — come si è fatto per altri disegni di legge — attraverso la solita formula: « Al maggior onere » o « Alle minori entrate si fa fronte », interpellando la Commissione bilancio di fronteggiare le suddette minori entrate. La stessa Commissione in sostanza, nel suo parere, sostiene di essere d'accordo sul merito del provvedimento, ma poichè non è indicata la copertura, cioè il modo di far fronte alle minori entrate, in base ai suoi compiti specifici si vede costretta a esprimere avviso contrario all'ulteriore corso del disegno di legge. Però la stessa Commissione bilancio fa capire — questo è il senso della seconda parte del suo parere — che se la Commissione di merito, cioè la nostra, trova il modo di indicare come far fronte alle minori entrate, si dichiarerà d'accordo sulla prosecuzione di tale iter.

Ed allora, perchè non seguiamo la strada indicata dalla stessa Commissione bilancio, vale a dire perchè non esaminiamo se esista la possibilità di far fronte alla minore entrata e, qualora esista, non lo segnaliamo alla Commissione bilancio, che senz'altro darà parere favorevole, consentendoci di varare il provvedimento? Questo naturalmente lo dovrà decidere la Commissione, posto che intenda arrivare ad una soluzione positiva, perchè se l'intenzione non è tale, non capisco come si sia arrivati a trattare il disegno di legge in sede deliberante.

B E R L A N D A Aderisco alle considerazioni e alla richiesta del senatore Venanzetti.

P R E S I D E N T E. Se si arriva alla nomina una Sottocommissione, essa dovrà occuparsi di entrambi i provvedimenti, perchè la discussione va abbinata, data la affinità della materia, e non sarebbe, quindi, possibile agire altrimenti.

B O S C O, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Dal-

l'ordine del giorno della Commissione rilevo che sia il disegno di legge n. 664, sia il disegno di legge n. 1290, figurano in sede deliberante. Poichè, senza con questo voler entrare nel merito dei due provvedimenti, il disegno di legge n. 1290, per effetto del parere contrario della 5^a Commissione, passa automaticamente, se si vuol discutere, alla sede referente, resta da decidere la sorte del disegno di legge n. 664, la cui discussione, peraltro, è stata abbinata, per affinità di materia, a quella del n. 1290. A questo punto chiedo se sia possibile che il senatore Catellani faccia la relazione, in sede deliberante, sul disegno di legge n. 664, perchè in pratica il senatore Catellani si è occupato esclusivamente, finora, del disegno di legge n. 1290, ossia di quello che automaticamente è ritornato in sede referente. Mi parrebbe per lo meno strano, infatti, che si demandasse l'esame dei due provvedimenti a una Sottocommissione senza che per entrambi fosse stata svolta la relazione e, in particolare, proprio per quello che rimarrà in sede deliberante...

F U S I. Chiedo, assieme ai senatori Piva, Bertone, Chinello, Ferrucci e Mancini, che i disegni di legge n. 664 e n. 1290 siano rimessi all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Poichè a norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che i due disegni di legge in esame siano discussi e votati dall'Assemblea, i disegni di legge stessi sono rimessi all'Assemblea.

L'esame dei due disegni di legge proseguirà pertanto in sede referente.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Istituzione di un ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato » (766), d'iniziativa dei senatori Togni ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge. « Istituzione di un ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato », d'iniziativa dei senatori Togni, Santalco, Follieri, Alessandrini e Agrimi.

L'apposita Sottocommissione ha compiuto un ulteriore lavoro di rifinitura sulla base delle indicazioni emerse nel corso della precedente discussione e dei contatti avuti con il Governo e ci ha fornito un testo emendato. Prego il senatore Tiberi, che ha presieduto la Sottocommissione, di informare la Commissione sullo svolgimento dei lavori e sulle intese raggiunte.

T I B E R I, *relatore alla Commissione.*
Sono ben lieto di accedere alla sua richiesta, onorevole Presidente. Molto sommariamente prenderò in considerazione i punti sui quali si era determinata una convergenza e su cui la Sottocommissione nella prima e soprattutto nella seconda seduta è giunta a proposte concrete, che sono quelle che vengono oggi sottoposte all'esame della Commissione.

Le modificazioni che vengono proposte sono poche ma sostanziali, nel senso che interpretano le posizioni assunte dagli onorevoli colleghi e dall'onorevole sottosegretario Bosco in ordine al criterio dell'impostazione dell'Albo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica, ai criteri della ammissibilità, nonché alla composizione dei vari organismi che il disegno di legge prevede come strumenti attraverso i quali si può realizzare la funzionalità e la gestione dell'Albo stesso.

È stato anzitutto modificato il secondo comma dell'articolo 1, nel senso che, anziché, come in precedenza, stabilire: « Al ruolo di cui al precedente comma devono essere iscritti » si dispone che: « Al ruolo di cui al precedente comma sono iscritti ».

Sempre all'articolo 1 è stato aggiunto un quarto comma contenente norme di cautela. In una definizione concordata precedentemente si era cercato addirittura di varare una norma di garanzia riguardo all'usato. Ma un giusto ripensamento ha portato a considerare che il problema dell'usato non può

essere regolamentato parzialmente, trattandosi di un problema molto complesso che, indubbiamente, dovrebbe essere oggetto di un'iniziativa parlamentare, se non proprio governativa. In questo senso siamo disponibili sia a presentare un ordine del giorno che possa sollevare il problema, sia ad accogliere le eventuali comunicazioni al riguardo dell'onorevole rappresentante del Governo.

Il comma aggiuntivo recita: « Al concessionario è fatto divieto di mettere in circolazione veicoli usati senza preventivo collaudo atto a garantire l'efficienza delle parti meccaniche attinenti la sicurezza della circolazione ». Non si richiede quindi soltanto una garanzia, ma si propone un collaudo atto a garantire l'efficienza delle parti meccaniche attinenti la sicurezza della circolazione.

All'articolo 2 sono stati confermati gli emendamenti già precedentemente inseriti e si è modificata la lettera *d*), nel senso di aumentare a tre i membri effettivi e quelli supplenti designati dalle organizzazioni di categoria dei concessionari. Ciò perchè, se fossero rimasti due, uno sarebbe toccato inevitabilmente alle case straniere e l'altro alle case nazionali, ponendo in difficoltà la posizione di queste ultime. Nella stessa lettera *d*), abbiamo sostituito la parola « eletti » con l'altra « designati », in quanto l'elezione avrebbe potuto svolgersi con una certa difficoltà.

All'articolo 3 la Sottocommissione ha confermato le modifiche precedentemente apportate e ha aggiunto, tra i requisiti per essere iscritto nel ruolo, che sia accertato che l'aspirante svolga l'attività imprenditoriale e osservi l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro. La Sottocommissione ha soppresso dalla precedente formulazione l'avverbio « personalmente », in quanto le concessioni possono essere affidate anche a società e, in secondo luogo, perchè il titolare è sempre responsabile in prima persona e, nel caso che per sue esigenze sia costretto anche a recarsi all'estero, è tenuto a designare chi nel frangente lo rappresenti. Abbiamo anche ritenuto di dover sottolineare, ai fini della iscrizione nel ruolo, il valore dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, ad ulte-

10^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

riore salvaguardia dei diritti dei lavoratori che nella fattispecie superano le 200.000 unità.

I successivi articoli sino al 12 restano invariati, salvo per una modifica all'articolo 9, analoga a quella di cui ho già detto alla lettera d) dell'articolo 2.

L'articolo 12 è stato ridotto ad un solo comma, rielaborato anche per tener conto alle preoccupazioni emerse nell'intervento dell'onorevole Sottosegretario e contenute nella nota rimessaci. Il testo che la Sottocommissione propone è il seguente: « L'esercizio dell'attività di concessionario, nonché l'iscrizione al ruolo, è libera ed è aperta a tutti i cittadini italiani che posseggano i requisiti indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge ».

Per l'articolo 13 la Sottocommissione ha accolto la modificazione già introdotta: « Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite con un'ammenda sino a lire 300.000 ».

Non ho altro da aggiungere, se non raccomandare l'approvazione del provvedimento dopo un *iter* così complesso.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Tiberi per la dettagliata esposizione del lavoro compiuto dalla Sottocommissione.

C A T E L L A N I. Vorrei fare osservare che l'ultimo comma dell'articolo 1 andrebbe modificato nel senso di non limitarsi alle parti meccaniche, in quanto anche quelle elettriche, per esempio, dovrebbero essere sottoposte a collaudo, avendo anch'esse rilevante importanza ai fini della sicurezza della circolazione.

M A N C I N I. Il disegno di legge, nel testo proposto dalla Sottocommissione, ha subito indubbiamente modificazioni di notevole rilievo rispetto a quello originario. L'Albo, contrariamente a quanto era all'inizio, appare ora più aperto in quanto, tra l'altro, non prevede l'iscrizione in modo tassativo. È indubbio infatti che lo spirito delle modificazioni introdotte è quello di non rendere l'albo uno strumento chiuso e corporativo. È stato inoltre inserito

nel nuovo testo il concetto — di notevole rilievo — che il titolare dell'azienda deve essere impegnato nell'attività imprenditoriale, il che eviterà collocazioni fittizie dei titolari di concessione. Sono stati anche inseriti l'obbligo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e quello del collaudo preventivo dei veicoli. È anche da sottolineare positivamente la partecipazione degli organi elettivi alle commissioni provinciali per la tenuta degli albi.

Nonostante questi elementi positivi, rimane però un problema di principio. Noi siamo stati sempre contrari agli albi e questo nostro parere negativo, che solleva anche perplessità di ordine costituzionale, rimane sempre fermo, nonostante il parere ultimo della 1^a Commissione.

Pertanto il nostro Gruppo, ripeto non tanto in merito all'articolato, ma per una questione di principio, intende ribadire la sua avversione al disegno di legge e preannuncia il proprio voto negativo.

F A R A B E G O L I. Onorevole Presidente, a nome del Gruppo democratico cristiano dichiaro parere favorevole a questo disegno di legge che, come ha giustamente rilevato il relatore, senatore Tiberi, ha avuto un lungo *iter* di indagini, di osservazioni e che ha trovato il conforto di una soluzione idonea per regolamentare la categoria dei concessionari di vendita della produzione automobilistica. Il provvedimento, così come viene presentato per l'approvazione, a me pare non debba più incontrare la difficoltà, testè fatta rilevare dal senatore Mancini, del dubbio di incostituzionalità, poichè il presente disegno di legge regola la categoria in termini molto aperti. Infatti, siamo di fronte ad un provvedimento che non limita la partecipazione di coloro i quali intendessero svolgere questa attività, non pone limiti all'esercizio di questa professione, mentre regola una categoria che ha molteplici impegni nel suo campo di attività. I concessionari, oltre a provvedere alla vendita di automezzi, dispongono normalmente di una officina meccanica, e da questa constatazione discende la norma riguardante le garanzie di collaudo degli auto-

10^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

mezzi usati a proposito della quale suggeriremo una modificazione per accettare l'osservazione del senatore Catellani.

Si tratta, dunque, di una categoria che svolge molteplici compiti nell'esercizio della propria attività, per cui riteniamo giusto che debba essere maggiormente tutelata, soggetta a un ordinamento più equo, più aderente alla realtà della professione, anche e soprattutto nell'interesse del consumatore.

Per queste ragioni il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Propone soltanto di sostituire il quarto comma dell'articolo 1, cioè il comma ultimamente aggiunto dalla Sottocommissione, con il seguente: « Al concessionario è fatto divieto di mettere in circolazione veicoli usati senza preventivo collaudo a garanzia della efficienza del veicolo e della sicurezza della circolazione ».

P R E S I D E N T E . Informo che il senatore Catellani ha presentato il seguente emendamento: « Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente: "Al concessionario è fatto divieto di mettere in circolazione veicoli usati senza preventivo collaudo atto a garantire l'efficienza del mezzo e la sicurezza della circolazione" ».

F A R A B E G O L I . D'accordo, è la stessa cosa, perciò sottoscrivo anch'io lo emendamento del senatore Catellani.

F O R M A . Solo per chiedere un chiarimento. Sono d'accordo sul fatto che il concessionario debba adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la efficienza del mezzo e la sicurezza della circolazione. Vorrei però sapere che cosa accade per tutti i passaggi di proprietà di autovetture direttamente tra privato e privato. Perché quasi tutti i trapassi avvengono sotto questa formula, anche se vi è l'intermediazione del concessionario. Ed infatti sono ben pochi i trapassi di proprietà che registrino ufficialmente il tramite del concessionario.

C A T E L L A N I . È vero, si tratta di un ampio settore che sfugge ad ogni regolamentazione.

R O B B A . Anch'io mi esprimo, in linea di massima, per l'approvazione del disegno di legge nel testo ultimo proposto dalla Sottocommissione. Desidero tuttavia manifestare una perplessità, relativa alla lettera *d*) dell'articolo 2 e alla lettera *e*) dell'articolo 9, in cui è detto: « da due membri effettivi e da due supplenti eletti dalle organizzazioni di categoria dei concessionari, maggiormente rappresentative » Mi pare che si tratti di una formula un po' troppo elastica. Come si fa a stabilire quali sono le organizzazioni maggiormente rappresentative? Forse quelle che raggruppano i concessionari più importanti? O quelle che raggruppano il maggior numero di concessionari, anche se dalla limitata sfera di attività? O sono a sfondo politico?

P R E S I D E N T E . Si tratta di una formula largamente usata che, in pratica, significa organizzazioni con il maggior numero di iscritti.

R O B B A . Sarà una formula largamente usata, certo è che è largamente imprecisa perchè di volta in volta si presta a varie interpretazioni.

P R E S I D E N T E . Faccia una proposta concreta di emendamento.

R O B B A . Ho espresso una perplessità, nè in verità saprei quale formula escogitare. Ad ogni modo, questa è una formula che si presta a notevoli difficoltà di interpretazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

T I B E R I , relatore alla Commissione. Desidero anzitutto rispondere al senatore Forma per dirgli che le perplessità da lui manifestate sono state poste in evidenza anche in sede di Sottocommissione, tanto è vero che sono state quelle che ci hanno indotto a passare dalla richiesta di garanzie alla richiesta di collaudo per la semplice ragione che i concessionari sono tenuti, dal

loro contratto, a vendere vetture nuove. Ed è proprio per questo che avevo premesso come fossimo persuasi della necessità di regolamentare diversamente e totalmente il problema dell'usato. Non è che, in proposito, il concessionario abbia una facoltà specifica prevista dal contratto; direi che svolge una attività di favore, peraltro non prevista dal contratto. Per tale motivo abbiamo sostituito l'obbligo del collaudo a quello della garanzia, perchè, diversamente, avremmo messo in difficoltà i concessionari rispetto ai commercianti veri e propri dell'usato. Per questo abbiamo sostenuto che il problema dell'usato va regolamentato in modo diverso.

Al senatore Robba devo far presente che la Sottocommissione ha usato la formulazione tradizionale e che, per questa considerazione, mi dichiarerò contrario all'eventuale emendamento che egli intendesse presentare.

Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento all'articolo 1, proposto dai senatori Catellani e Farabegoli, e convengo pienamente con l'obiettivo che esso si prefigge.

B O S C O, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Debbo fare osservare preliminarmente che il Governo è venuto solo questa mattina a conoscenza del testo elaborato dalla Sottocommissione. Ciononostante, passando all'esame dell'articolato, si deve rilevare che la norma introdotta all'articolo 1, pone un nuovo problema, riguardante l'attività dei concessionari che esula completamente dall'obiettivo principale del disegno di legge che è quello della istituzione di un ruolo! Orbene, per una disposizione del genere che regola il « collaudo » delle vetture usate, a mio avviso, è indispensabile richiedere il parere preliminare della Commissione lavori pubblici e comunicazioni alla quale è affidato il settore della motorizzazione, e, a livello governativo, ci impone di sentire anche il Ministero dei trasporti, il quale ha indubbiamente il diritto di esprimere le proprie valutazioni e il suo giudizio su tale questione.

Le suddette osservazioni preliminari, anche se mi inducono a chiedere un rinvio dell'esame del disegno di legge, non mi esimono dal formulare altre considerazioni.

All'articolo 1 non è chiaro il riferimento a coloro che « intendono svolgere l'attività di concessionari », dal momento che si stabilisce che possono essere iscritti al ruolo soltanto coloro che sono concessionari.

Un'altra osservazione riguarda la modifica introdotta all'articolo 2, in base alla quale la Commissione viene nominata con decreto della Giunta regionale. Non vorrei apparire antiregionalista, ma mi pare che questa norma meriti un approfondimento, perchè si tratta di materia non trasferita alla competenza delle Regioni. Per coerenza costituzionale, quindi, la nomina della Commissione dovrebbe rimanere compito di un organo dello Stato, cioè della prefettura.

Un rilievo di fondo si riferisce poi all'articolo 1, laddove, al terzo comma del testo originario, viene definita la figura del concessionario. Nel disegno di legge è detto che si intende per concessionario chiunque « venga stabilmente incaricato da un'impresa produttrice di vendere i prodotti dell'impresa stessa con l'obbligo di praticare i prezzi da questa fissati, di fornire l'assistenza ai clienti, di svolgere le pratiche necessarie per la effettiva utilizzazione dei veicoli venduti ». Questa formulazione in realtà introduce nel nostro ordinamento, sia pure in modo indiretto, una disciplina delle vendite con esclusiva che a giudizio della Cassazione (vedi la sentenza del 24 gennaio 1959) è disciplinata, invece, dalla combinata norma sulle vendite e sul mandato.

Ora, sia pure con un giudizio in questo momento forse superficiale, tale formulazione non sembra, ad avviso del Ministero, interpretare correttamente ed essere omogenea con le norme sulle vendite e sul mandato. Si correrebbe pertanto il rischio di dare una definizione di questa attività quanto meno non coerente con un giudizio largamente diffuso in giurisprudenza e in dottrina.

Devo anche far rilevare che la nuova formulazione dell'articolo 12 non toglie valore alle perplessità di ordine costituzionale precedentemente espresse nè vale a superare le obiezioni avanzate nella precedente seduta, in quanto è chiaro che coloro che sono in possesso dei requisiti, evidentemente li dovranno

10^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

no dimostrare attraverso l'atto di iscrizione nel ruolo.

E quindi, automaticamente, l'atto di iscrizione nel ruolo diventa un preliminare, costituisce un'indiretta chiusura ed un superamento del principio della libertà di iscrizione all'Albo.

In presenza di queste osservazioni, chiedo alla Commissione di voler rinviare ancora la discussione di questo disegno di legge per consentire di ottenere il parere della Commissione lavori pubblici sulla normativa agiunta.

Mi riservo, onorevole Presidente, ascoltate le conclusioni della Commissione, di riprendere nuovamente la parola per esprimere il giudizio definitivo del Governo su questo problema.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi è stata una richiesta di rinvio. Ma prima che vi esprimiate su questo, ho il dovere di ricordarvi che abbiamo parlato di questo problema nella seduta del 6 febbraio ed in quella circostanza è stata rivolta un'istanza alla Sottocommissione perchè riesaminasse il provvedimento. Si era fissato anche il giorno e l'ora nei quali il disegno di legge sarebbe stato discusso. A nessuno, pertanto, è stato inviato un avviso formale per la riunione. Ma non si è trattato di un invito formale. Questo per giustificare il fatto che il Ministero afferma di non essere venuto a conoscenza del testo del disegno di legge corretto dalla Sottocommissione.

Per quanto riguarda la richiesta di rinvio, che l'onorevole Sottosegretario ha ampiamente motivato, è arbitra la Commissione: se cioè concederlo o non concederlo.

Il riesame di taluni aspetti posti in evidenza deve essere effettuato da parte della nostra Commissione lavori pubblici e trasporti e non del Ministero dei trasporti, perchè tale Ministero fa sentire la sua voce in seno alle Commissioni tramite il suo titolare. Anche la richiesta alla 8^a Commissione di un ulteriore parere deve a mio avviso essere deliberata dalla Commissione, perchè quella Commissione ha già espresso una propria opinione. A questo punto debbono innanzi tutto chiedere se la Commissione

ritiene di concedere il rinvio che l'onorevole Sottosegretario ha chiesto alla cortesia dei senatori.

Dopo, se la risposta che verrà data a questa prima istanza sarà positiva, chiederò alla Commissione se è d'accordo di richiedere sul testo in discussione un nuovo parere — non vincolante — alla 8^a Commissione.

BERLANDA. Mi pare che la prima richiesta formulata dall'onorevole Sottosegretario sia comprensibile e che quindi il Gruppo della democrazia cristiana possa accoglierla. Quindi, sì al rinvio. Non saremmo invece favorevoli alla seconda richiesta, perchè eventuali suggerimenti del Ministero dell'industria possono sempre giungere alla Sottocommissione che ha elaborato il provvedimento in una seduta da tenersi prima del prossimo esame, senza che sia necessario interpellare nuovamente altre Commissioni. Perciò, ripeto: sì alla prima richiesta; no alla seconda.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Berlanda.

FARABEGOLI. Molto brevemente, signor Presidente. Ho dato per scontato, quando ho fatto la dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo, che la Sottocommissione investita da questa Commissione esaminasse il disegno di legge con la presenza del rappresentante del Governo. Il Sottosegretario ha affermato che non è stato invece presente ai lavori della Sottocommissione. È questo l'aspetto che mi duole maggiormente, perchè qui non c'è nessuno che voglia approvare un disegno di legge per forza. Bisogna farlo a ragion veduta. L'approvazione di un disegno di legge deve riguardare l'interesse della nostra comunità; e sarebbe stato molto meglio se avessimo conosciuto, ancor prima di procedere alle dichiarazioni di voto, il parere del Governo, il quale afferma, tramite il Sottosegretario, che non aveva un suo rappresentante alla Sottocommissione. È un rilievo che evidentemente mi porta a considerare che quando si formano Sottocommissioni, per l'esame preventivo di disegni di legge,

10^a COMMISSIONE

31° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1974)

deve ritenersi scontata la presenza del Governo, permettendo in questo modo al relatore di evidenziare i pareri delle varie componenti politiche, nonchè il parere espresso dal Governo. Con rammarico sono stato costretto a fare questo rilievo. Dichiaro comunque di accettare il rinvio alle stesse condizioni accennate dal senatore Berlanda.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro chiede la parola, vorrei dunque mettere ai voti la richiesta di rinvio.

B O S C O , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei chiedere al senatore Berlanda di chiarire se non sia d'accordo di chiedere il parere, su questo caso particolare, della Commissione lavori pubblici del Senato.

B E R L A N D A . Si tratterebbe d'una prassi nuova, che potrebbe costituire un precedente dalle conseguenze difficilmente valutabili. Pertanto, non escluderei una consultazione, ma soltanto informale, in quanto mi sembra che, diversamente, adotteremmo un metodo non corretto.

P R E S I D E N T E . Di ogni disegno di legge rischieremmo di prolungare indefinitamente l'iter. Direi, onorevole Sottosegretario, che la maggioranza della Commissione sia favorevole alla sua proposta di rinvio. Inviterei inoltre la Sottocommissione a voler prendere contatti con l'onorevole Bosco, in modo da farlo intervenire ai suoi lavori.

B O S C O , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. È una riunione che non possiamo tenere prima della prossima settimana, dato che, se ho ben capito, tocca a noi consultare il Ministero dei lavori pubblici.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO